



Regolamento dell'attività istituzionale



**Fondazione
di Sardegna**

Art.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione di Sardegna, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

Ambito di applicazione

Titolo I

Art.2 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento, periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

1. l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
2. l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
3. l'erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per il sostegno a soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate e regolamentate secondo le modalità previste all'art. 2;
4. altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione di norma agisce entro i confini regionali e, eccezionalmente, può estendere, la sua operatività fuori di essi e anche all'estero.

Art. 3 La Fondazione può sottoscrivere Convenzioni, Accordi di Programma, Protocolli di Intesa e ogni documento che regolamenti rapporti di collaborazione istituzionale, anche pluriennale, con Enti pubblici o privati che presentino caratteristiche di eccellenza, al fine di perseguire gli scopi statutari e gli obiettivi previsti nei propri documenti programmatici previsionali.

Sono esclusi i soggetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo-contabile, sia nel merito delle attività realizzate.

Titolo II Destinatari e modalità di intervento

Art. 5 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

**Destinatari
degli interventi**

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a. i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro formalmente costituiti, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento;
- b. le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c. le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
- d. le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui ai commi precedenti siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, che operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

Soggetti esclusi

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, o altri sussidi per specifiche esigenze;
- provenienti da soggetti che non si riconoscono nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 5;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria, da ordini professionali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 7 Nell'ambito del documento programmatico di cui agli art. 4 e 7 dello Statuto, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio.

Impegni pluriennali

L'erogazione delle quote annuali e relativi beneficiari è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni e rendicontazione predisposta con documentazione intestata e fiscalmente valida.

Art. 8 La Fondazione predispone azioni informative volte a garantire la massima diffusione delle opportunità offerte e a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

La Fondazione provvede alla diffusione delle informazioni mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

Art. 9 Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Per l'esecuzione dei progetti propri la Fondazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni che, per le loro caratteristiche, siano in grado di fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi del progetto.

Art. 10 Nella definizione del Documento Programmatico Pluriennale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica informatica, resa disponibile sul sito internet della Fondazione.

Nell'avviso pubblico sarà indicata la documentazione richiesta per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Titolo III **Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio**

Art. 11 L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici, secondo criteri e procedure definite dal Consiglio di Amministrazione. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della sua rispondenza agli strumenti di programmazione della Fondazione e ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a. delle qualificazioni dei soggetti proponenti;
- b. della coerenza interna del progetto, con riguardo alle competenze e ai mez-

- zi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c. dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d. degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e. della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
- f. della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, fatte salve le situazioni di contesto.

Art. 12 *Albo degli esperti indipendenti* La Fondazione adotta l'Albo degli esperti indipendenti cui ricorre quando la valutazione istruttoria, di monitoraggio o valutazione di risultato, dei progetti e delle iniziative di terzi richiedono particolare competenza tecnica.

I soggetti iscritti all'Albo, scelti con procedure trasparenti e imparziali, devono aver maturato una provata esperienza nei settori verso cui sono diretti gli interventi ed esercitano il loro compito in base a criteri rispondenti agli interessi della Fondazione. Essi sono vincolati all'obbligo della riservatezza, pena la decadenza dall'Albo stesso.

A tali soggetti può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 *Criteri per la valutazione delle richieste* Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri in conformità con gli obiettivi, con le linee di operatività e priorità degli interventi, nonché con il sistema dei valori di riferimento, attraverso un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili sono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende far fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;

- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- a. caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b. capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c. cofinanziati attraverso altre risorse, sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

I soggetti proponenti possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 14 *Erogazione dei contributi* Le decisioni, di accoglimento e non, circa le richieste pervenute sono trasmesse al beneficiario attraverso comunicazione ufficiale. In caso di deliberazione positiva la comunicazione contiene l'impegno all'erogazione del contributo, che avviene previa rendicontazione e verifica della realizzazione dell'iniziativa.

Il soggetto proponente deve comunicare, a pena di decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione prevista dal bando, relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire i termini per la concessione delle anticipazioni.

Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire i criteri e le procedure per la valutazione e concessione delle variazioni richieste.

In caso di effettiva ed oggettiva necessità del beneficiario, nella fase di attuazione

o rendicontazione dell'iniziativa proposta, è data la possibilità di variare la spesa purché vengano lasciati invariati la tipologia, gli obiettivi e la struttura complessiva del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento, comunque non superiori a tre. La liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 15 *Revoca dei contributi e sanzioni* La Fondazione, previa deliberazione degli organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducono a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertato che a diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione può valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto, ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

In caso di inadempimento, e conseguente revoca, il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di applicare una sanzione, consistente in una sospensione temporale alla partecipazione ai bandi o in una penalizzazione di punteggio, oggetto di apposita comunicazione al soggetto interessato.

In caso di revoca disposta dopo erogazioni, parziali o a saldo, per accertate irregolarità, il beneficiario è tenuto all'immediata restituzione della relativa somma con applicazione di interessi legali calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca e quella di effettivo rimborso.

È esclusa la responsabilità della Fondazione verso terzi destinatari di impegni assunti dal beneficiario.

Il provvedimento sanzionatorio previsto al presente articolo non si applica in caso di rinuncia formale da parte del soggetto beneficiario entro i diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo stesso.

Art. 16 *Monitoraggio e valutazione risultati* La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione a saldo del contributo, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario, il corretto andamento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Il beneficiario ha l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione in itinere attivate dalla Fondazione. Nel caso in cui l'organizzazione beneficiaria non collabori all'attività in questione e non fornisca la documentazione richiesta, il Consiglio può valutare di attivare il procedimento di revoca.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a. lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo pari o superiore a ventimila euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b. il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c. la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d. i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, valutandone l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Quando la verifica richieda particolare competenza tecnica, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza di cui all'articolo 12.

La verifica potrà essere realizzata anche attraverso l'adozione di indicatori di realizzazione e di risultato che misurino l'attuazione materiale degli interventi e gli effetti prodotti.

Art. 17 La Fondazione rende pubbliche le informazioni complete sulla sua attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Trasparenza

Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: Statuto, Regolamenti, Bilanci, Documenti Programmatici Previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, Bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli Organi.

La Fondazione indica altresì sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni d'accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il Bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Nei Bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

Vengono inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Titolo IV **Pubblicità istituzionale e norma transitoria**

Art. 18 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.
Pubblicità istituzionale

Art. 19 Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 18 luglio 2016.
Norma transitoria